

**COPIA**

COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA
COSTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
MEDIANTE CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE
ALL'UNIONE DEI COMUNI TRA STURE E PO**

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 18,00
nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di prima
convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	BERGOGLIO Gianfranco	SI	
2	TORRIANO Marco	SI	
3	BACHIS Aldo	SI	
4	COSTANZO Enrico	SI	
5	GABBAN Vander	SI	
6	SILANO Carlo		SI
7	RANDAZZO Pietro		SI
8	DEAMBROGIO Franca	SI	
9	RASCA Daniela	SI	
10	CARTURAN Luigi	SI	
11	BARALE Giuseppe	SI	
12	GRIGNOLIO Stefano		SI
13	COPPA Mauro		SI

Con l'intervento e l'opera del sig. ZURLO dott. Alberto - SEGRETARIO COMUNALE ,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il Signor BERGOGLIO Gianfranco , nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Partecipa ai lavori il Revisore dei Conti dott.ssa. Wilma Adele Mascarino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 23, comma 4, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011 ha introdotto all'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, l'obbligo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

- in particolare, l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che *"i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207"*.

Considerato che

- la disposizione normativa sopra richiamata è stata adottata al fine di razionalizzare la spesa per i piccoli Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, prevedendo un sistema di acquisizione di lavori, servizi e forniture obbligatorio per i suddetti Enti Locali;

- l'Unione di Comuni, quale ente locale costituito ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, ove esistente alla data del 31 marzo 2013, rappresenta una delle due ipotesi mediante la quale è possibile costituire una gestione associata per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

- il Comune di Balzola fa parte dell'Unione dei Comuni Fra Sture e Po;

- Il Consiglio dell'Unione di Comuni, per la costituzione della centrale di committenza, dovrà approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento della gestione associata in discorso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

- in particolare, l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Ritenuto che

- la convenzione rappresenta uno strumento flessibile e consono per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica; la convenzione in discorso riserva ai singoli Comuni aderenti il controllo delle rispettive fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la centrale di committenza le attività e i compiti relativi alla gestione delle procedure di gara;

Visto l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006;

Visti gli artt. 30, 32 e 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista lo schema di convenzione allegata;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Udito l'intervento del Consigliere Carturan il quale sollecita l'allestimento di un tavolo di concertazione al fine di arricchire la discussione circa l'esercizio associato delle ulteriori funzioni fondamentali obbligatorie a partire dal 2014.

Udito l'intervento del Sindaco, il quale si dichiara disponibile ad organizzare forme di concertazione rispondenti alla richiesta innanzi rappresentata e al contempo disponibile al confronto circa le modalità attuative degli ulteriori obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali, relativamente all'anno 2014

Si passa alla votazione

con voti unanimi favorevoli unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, lo schema di convenzione tra il Comune di Balzola, l'Unione Tra Sture e Po e i Comuni aderenti per la costituzione di un'unica centrale di committenza volta a garantire la gestione associata delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nel testo allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco alla sottoscrizione della sopracitata convenzioni, assumendo le funzioni in essa contenute e alla sottoscrizione degli atti consequenziali che verranno successivamente adottati;

3. **DI DEMANDARE** al Responsabili dei Servizi di questa Amministrazione il compito di adottare ogni atto di propria competenza connesso e consequenziale alla presente deliberazione.

4. **DI DARE ATTO** che la puntuale disciplina delle modalità operative della Centrale verrà descritta in apposito modulo regolamentare di dettaglio adottato dagli enti aderenti;

5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione all'Unione Tra Sture e Po per consentire l'adozione degli atti connessi e conseguenti;

COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA MEDIANTE CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI TRASTURE E PO" in ordine alla regolarità tecnica.

Balzola, 18/7/2013

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**

f.to Gianfranco BERGOGLIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA MEDIANTE CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI TRASTURE E PO" in ordine alla regolarità tecnica.

Balzola, li 18/07/2013

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**

f.to Livio DEBERNARDI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA MEDIANTE CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI TRASTURE E PO" in ordine alla regolarità tecnica.

Balzola, li 18/07/2013

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**

f.to dott. Alberto ZURLO

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE
DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS, DEL D. LGS. N. 163/2006**

L'anno [•] il giorno [•] del mese di [•] presso la sede dell'Unione dei Comuni Tra Sture e Po, alla Via M.Bavoso 18/1

tra

l'Unione dei Comuni [1] [•], in persona del Presidente *pro-tempore*, [•]

e

- ✓ Il Comune di *Villanova Monferrato*, in persona del Sindaco *pro-tempore*, nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. [•] del [•] esecutiva,;
- ✓ Il Comune di *Morano Sul Po*, in persona del Sindaco *pro-tempore*, nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. [•] del [•] esecutiva,;
- ✓ Il Comune di *Balzola*, in persona del Sindaco *pro-tempore* [•], nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. [•] del [•] esecutiva,

PREMESSO CHE:

- l'art. 23, comma 4, del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011 ha introdotto all'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006, l'obbligo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- in particolare, l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che *"I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto, gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207"*;
- l'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che nella Convenzione gli enti aderenti debbano determinare: a
 - a) i fini;
 - b) la durata;
 - c) le forme di consultazione tra gli enti contraenti;
 - d) i loro rapporti finanziari;
 - e) gli obblighi e le garanzie reciproche;
- Il Consiglio dell'Unione di Comuni, per la costituzione della centrale di committenza, con deliberazione del ... n. ..., ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento della gestione associata in discorso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 [2];

VISTI:

- l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006;
- l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e visto tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Premesse

1. Le premesse di cui sopra e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 - Oggetto

1. Con la presente Convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, l'Unione dei Comuni tra Sture e Po e i Comuni di Villanova Monferrato, Morano Sul Po e Balzola convengono di costituire una Centrale di Committenza per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.
2. Alla Centrale di Committenza spettano i compiti di:

- organizzare il servizio per conto dei Comuni nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dagli stessi;
- gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto;
- adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dai Comuni.

ARTICOLO 3 - Sede

1. La sede della Centrale di Committenza per la gestione associata è stabilita presso la sede dell'Unione Tra Sture e Po;

ARTICOLO 4 - Finalità

1. La gestione associata dei compiti e delle attività relativi agli appalti di lavori pubblici e all'acquisizione di beni e servizi è finalizzata, in conformità agli obiettivi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto.

ARTICOLO 5- Ambito di applicazione

1. La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara (compresi i cottimi fiduciari) in cui è necessario svolgere una procedura comparativa tra più operatori economici, senza alcuna distinzione di valore.

2. Restano invece esclusi dall'obbligo di gestione associata i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture per i quali la legge consente di ricorrere alle procedure in economia dell'amministrazione diretta e dell'affidamento diretto, fermo restando la possibilità che vengano liberamente affidati alla medesima centrale di committenza dai singoli comuni aderenti.

ARTICOLO 6 - Competenze della Centrale di Committenza

1. Spettano alla Centrale di Committenza in particolare i seguenti compiti:

- a) collaborazione con i singoli Comuni aderenti alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto e del capitolato speciale, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, servizio o fornitura alle esigenze dell'Ente interessato;
- b) gestione operativa del procedimento di gara fino all'aggiudicazione definitiva;
- c) stesura della documentazione amministrativa degli atti di gara, incluso il bando di gara o l'avviso, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- d) cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
- e) verifica, in capo ai concorrenti, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria;
- f) nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle indicazioni espresso dal Comune interessato;

2. Sussiste la facoltà per i comuni aderenti di individuare ulteriori compiti svolti dalla Centrale di Committenza, in coerenza con gli obiettivi perseguiti e nei limiti dell'ordinamento vigente.

ARTICOLO 8 - Competenze dei Comuni

1. Rimangono in capo ai Comuni aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando sia la fase che segue l'aggiudicazione provvisoria.

ARTICOLO 9 - Modalità di svolgimento

1. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della gestione associata i Comuni aderenti alla Convenzione sono tenuti a comunicare alla Centrale di Committenza nei tempi concordati i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo Ente.

2. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la Centrale di Committenza, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Ente, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle diverse amministrazioni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.

3. I provvedimenti adottati dalla Centrale di Committenza sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

4. In linea generale, le procedure di gara si svolgeranno come di seguito:

- la Centrale di Committenza si impegna, entro il termine dalla determina a contrarre, previsto dal successivo regolamento, ad attivare la procedura di gara;
 - completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara al Comune aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali;
 - la Centrale di Committenza effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione gli aspetti organizzativi della gestione associata delle procedure di gara sono fissati in accordi/regolamenti attuativi della Convenzione.

ARTICOLO 10 - Personale

1. Per il funzionamento della Centrale di Committenza, il regolamento di attuazione della presente Convenzione disciplinerà l'organizzazione del personale.

ARTICOLO 11 - Decorrenza e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La durata della presente Convenzione è stabilita in IO anni dalla sottoscrizione della presente, rinnovabile alla scadenza.

ARTICOLO 12 - Recesso

1. E' possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il *31 dicembre* di ogni anno con effetto a partire dal *1 gennaio successivo*, fermi restando eventuali obblighi già assunti.

ARTICOLO 13 - Rapporti finanziari

1. I costi della gestione associata delle procedure di gara sono a carico degli Enti aderenti con le modalità che verranno specificate nel regolamento di attuazione della presente Convenzione.
2. Per costi della gestione associata in discorso si intendono comunque tutti gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente della Centrale di Committenza, le spese di gestione ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato.
3. Il costo complessivo per il funzionamento del servizio associato è determinato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli Enti aderenti.

ARTICOLO 14 - Risoluzioni di controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti sottoscrittori è ricercata prioritariamente in via bonari in seno alla Conferenza dei Sindaci.

ARTICOLO 15 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data [•]

Il Presidente dell'Unione dei Comuni tra Sture e Po
Il Sindaco del Comune di *Villanova Monferrato*
Il Sindaco del Comune di *Morano Sul Po*
Il Sindaco del Comune di *Balzola*

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BERGOGLIO Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZURLO dott. Alberto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna , per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1 , della legge 18 giugno 2009 , n. 69) .

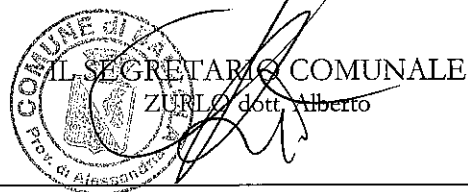
Lì 1/8/2013

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
F.to GILARDINO Camilla

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì 1/8/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZURLO dott. Alberto



ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n. 267/2000 .

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZURLO dott. Alberto